

---

**ALLEGATO "A"**

**D.G.R. n. 1017 del 16/11/2015  
Accordo tra Regione Marche e  
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale**

**Progetto "lettera a: aggregazione"**

---

**Servizio Politiche Sociali e Sport**

**PF Sport e Politiche giovanili**

**Sito Web: [www.giovani.marche.it](http://www.giovani.marche.it)**

**PEC: [regione.marche.giovanisport@emarche.it](mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it)**

**INDICE**

- Art. 1 PREMESSA**
- Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI**
- Art. 3 PROGETTI AMMISSIBILI**
- Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E COMPOSIZIONE DELLA RETE**
- Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE**
- Art. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI**
- Art. 7 RISORSE FINANZIARIE E CRITERI DI FINANZIAMENTO**
- Art. 8 SPESE AMMISSIBILI**
- Art. 9 PROVA DELLA SPESA**
- Art.10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- Art.11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**
- Art.12 TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- Art.13 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'**
- Art.14 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**
- Art.15 APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONCESSIONE CONTRIBUTI**
- Art.16 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA**
- Art.17 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- Art.18 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO**
- Art.19 VARIANTI AL PROGETTO**
  - 19.1 VARIAZIONI DEL PROGETTO**
  - 19.2 VARIAZIONI DELLA SPESA**
  - 19.3 VARIAZIONI DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE**
- Art.20 REVOCHE**
  - 20.1 CAUSE DI REVOCA**
  - 20.2 PROCEDURE DI REVOCA E RECUPERO**
- Art.21 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO**
- Art.22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- Art.23 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**
- Art.24 REFERENTE**
- Art.25 INFORMAZIONI E QUESITI**

---

## Art. 1 Premessa

L’Accordo (ex art. 15 legge 241/90) sottoscritto tra la Regione Marche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha ad oggetto l’attuazione del progetto “**lettera a: aggregazione**”.

L’intervento in questione, coerentemente con quanto previsto dall’art.1 dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, destina risorse per la realizzazione di iniziative finalizzate all’ aggregazione giovanile, atte a migliorare le condizioni di ‘incontro’ dei giovani.

Il presente atto, tenendo conto di quanto stabilito dalla D.G.R. 1017/2015, fornisce tutte le indicazioni necessarie in merito alle finalità, ai criteri e alle modalità per l’avvio del procedimento amministrativo concernente l’intervento “**lettera a: aggregazione**”.

---

## Art. 2 Finalità e obiettivi

L’intervento è finalizzato a sostenere e finanziare progetti destinati ai giovani fra i **16** e i **35 anni**, tenuto conto di quanto segue.

L’obiettivo generale del progetto “**lettera a: aggregazione**” è di promuovere iniziative mirate a realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani.

Gli obiettivi specifici possono essere così declinati:

- favorire percorsi di socializzazione che qualificano il tempo libero come occasione di crescita, con un’attenzione non solo a prevenire e contrastare i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori positivi;
- promuovere l’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell’identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con i giovani;
- riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove tecnologie (forum, blog, web-radio, ecc.) e alla diffusione delle stesse.

I progetti che saranno ammessi a contributo **dovranno rientrare fra le tipologie previste dal successivo articolo 3 ed avere i requisiti di cui all’art. 6.**

---

## Art. 3 Progetti ammissibili

Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all’art. 2, le proposte progettuali devono intendere, per **aggregazione**, lo svolgimento di attività comuni finalizzate all’incontro dei giovani.

Alla luce di quanto sopra, le tipologie di progetti finanziabili devono riguardare:

- qualificazione dei centri di aggregazione organizzata, dei centri multifunzionali di servizi e di aggregazione informale, dei centri di aggregazione autorganizzati ed autogestiti;
- attività di animazione sul territorio che stimolano aggregazione e formano competenze primariamente comunicative e normative;
- attività di promozione della creatività e delle culture giovanili, che favoriscono sia aggregazione che creatività personale formando competenze primariamente cognitive e attivando forme di comunicazione tradizionali e/o innovative.

Nell'ambito delle suddette tipologie, **non sono ammissibili:**

- attività ed interventi mirati alla qualificazione strutturale dei locali (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8);
- iniziative ed eventi singoli disgiunti da un'attività progettuale specifica nell'ambito di quanto previsto dal presente bando;
- progetti che prevedano prevalentemente corsi/laboratori formativi e/o attività informative.

---

#### Art. 4 Soggetti beneficiari e composizione della rete

---

Per la partecipazione al presente bando è obbligatoria la costituzione di un **partenariato**.

I soggetti **capofila** devono essere appartenenti alle tipologie di seguito indicate:

- Comuni, esclusivamente in forma aggregata (ad eccezione di quelli oggetto di fusione) (rappresentati legalmente dal Comune individuato come capofila);
- Unioni di Comuni, Unioni Montane e Ambiti Territoriali Sociali in forma singola o aggregata (rappresentati legalmente dal soggetto capofila).

La rete del partenariato deve obbligatoriamente prevedere la partecipazione delle **componenti giovanili** del territorio quali:

- associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale ai sensi della l.r. 24/2011;
- associazioni formate da giovani o che svolgono prevalentemente attività a favore dei giovani;
- organismi giovanili anche non costituiti formalmente.

La composizione del partenariato dovrà essere coerente rispetto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto ed includere, quindi, esclusivamente gli attori necessari alla realizzazione del processo in modo effettivo e verificabile:

- il **capofila** è individuato, dai componenti del partenariato, quale soggetto proponente la domanda; rappresenta il partenariato nei confronti della Regione; è responsabile della realizzazione dell'intero progetto fino alla completa conclusione di quanto previsto dallo stesso; è responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- i **partner** del progetto sono i soggetti che, attraverso un rapporto diretto con il capofila, concorrono alla realizzazione delle attività previste dal progetto.
- **Non sono considerati partner:**
  - i soggetti (fornitori) che apportano solo beni e servizi, emettendo fattura o documento fiscalmente valido, ma non partecipano alla progettazione e alla realizzazione delle varie fasi del progetto;
  - i soggetti (sponsor o finanziatori) che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di strumentazioni, spazi, materiali utili alla realizzazione del progetto), senza un apporto concreto in termini di realizzazione delle attività.

---

#### Art. 5 Requisiti soggettivi per la partecipazione

---

In **qualità di capofila** ogni soggetto potrà presentare al massimo **1** (un) progetto.

**Non potrà svolgere il ruolo di capofila il soggetto che, in qualità di capofila o di partner, abbia beneficiato del contributo relativo all'intervento "LAB.accoglienza" o intenda presentare/abbia presentato domanda sul nuovo bando relativo a tale intervento.**

In **qualità di partner** è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a **2** (due) progetti.

---

---

### Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei progetti

---

I progetti proposti, **pena la non ammissibilità** della domanda di cofinanziamento, dovranno:

- essere realizzati attraverso la costruzione di un **partenariato**, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente bando, con l'individuazione di un soggetto capofila e la partecipazione in qualità di partner delle componenti giovanili del territorio;
- evidenziare in modo chiaro i **destinatari** dell'intervento che dovranno essere **esclusivamente** i giovani nella fascia di età compresa fra i 16 e i 35 anni. Ogni progetto, quindi, deve specificare i destinatari finali e come verranno coinvolti;
- prevedere una **quota di cofinanziamento**, da parte dei soggetti del partenariato, **non inferiore al 30%** secondo quanto specificato all'art.7 (Risorse finanziarie e criteri di finanziamento);
- avere un **costo massimo** pari ad **€ 20.000,00**. Su tale somma è calcolato il contributo regionale nella misura massima del 70%.
- avere una **durata di 10 mesi** salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.3 del presente bando. Non saranno ammessi a valutazione di merito progetti che presentino una durata complessiva diversa da quella sopra indicata.

---

### Art. 7 Risorse finanziarie e criteri di finanziamento

---

Alla realizzazione dell'intervento è destinato un importo complessivo pari ad € 376.627,08 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dell' Accordo, siglato tra la Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, relativo al progetto "lettera a: aggregazione"

Sul costo del progetto sarà calcolato il contributo regionale tenuto conto che:

- la **percentuale massima** di contribuzione regionale sarà **pari al 70%** del costo progettuale ammissibile a cofinanziamento (costo massimo € 20.000,00).
- la **percentuale minima** di cofinanziamento da parte del beneficiario dovrà essere **pari al 30%**. Tale quota dovrà trovare copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti del partenariato:
  - nel computo delle risorse proprie possono confluire anche risorse di soggetti ed enti di **natura privatistica**;
  - possono altresì confluire altre forme di cofinanziamento quali i **costi figurativi** compresi i contributi in natura o valorizzazioni, fino ad un limite **massimo del 15%** del costo totale del progetto ammissibile a finanziamento (€ 20.000,00). Le valorizzazioni, o contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che: consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti (computo metrico ecc.); in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita. In caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
  - è vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto in base a leggi settoriali diverse;
  - è ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato;

- resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi regionali non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dagli Enti locali per coprire la quota del cofinanziamento.

---

## Art. 8 Spese ammissibili

Il budget di progetto dovrà essere redatto utilizzando l'apposito modello che sarà reso disponibile con l'approvazione del relativo decreto.

Sono considerati elegibili tutti i costi specifici direttamente **collegati all'esecuzione del progetto**.

Le **spese ammissibili** devono, quindi:

- essere necessarie all'attuazione del progetto in quanto ritenute idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici;
- essere intestate al soggetto capofila e agli Enti locali facenti parte del partenariato;
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere realmente sostenute nel **periodo di elegibilità** delle spese va dalla data di comunicazione (via PEC) di avvio delle attività di progetto fino al termine fissato per la realizzazione dello stesso;
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti tipologie:

- spese intestate a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- spese per rimborsi forfettari o non corredati da relativa documentazione giustificativa;
- spese per beni non durevoli eccedenti la misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese per beni durevoli, d'investimento e per il recupero di beni immobili, ad eccezione di quelle sostenute per la manutenzione ordinaria nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- spese di viaggio e soggiorno, ad eccezione di quelle relative a docenti/relatori/esperti nell'ambito delle attività progettuali nella misura massima del 10% del costo totale del progetto;
- l'IVA se non costituisce un costo;
- spese concernenti compensi agli organi istituzionali;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese superflue e/o non appropriate.

Non rientrano tra le spese ammissibili i beni e i servizi resi a titolo gratuito da eventuali sponsor.

---

## Art. 9 Prova della spesa

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso copia degli atti di liquidazione e relativi mandati di pagamento.

Gli atti di liquidazione devono fare riferimento a fatture e altri giustificativi per spese sostenute nel periodo di elegibilità come specificato all'art. 8.

I pagamenti devono risultare effettuati entro il termine previsto per la rendicontazione finale del progetto come indicato all'art.12, pena la inammissibilità delle relative spese.

---

### Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

---

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa **dal legale rappresentante del soggetto proponente, a pena di esclusione**, alla Regione Marche - P.F. Sport e Politiche giovanili esclusivamente in modalità telematica (procedura on line), attraverso una apposita sezione accessibile dal sito web [www.giovani.marche.it](http://www.giovani.marche.it) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti proponenti avranno a disposizione una procedura che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, la compilazione on-line della domanda di contributo nonché il caricamento di tutti gli allegati previsti dal presente bando (art. 11).

La presentazione della domanda di contributo on line richiede il possesso, da parte dell'utente (legale rappresentante dell'ente), di uno strumento di autenticazione "forte" riconosciuto dal framework di autenticazione regionale fed- cohesion (<https://cittadinanzadigitale.regione.marche.it>) tra cui:

- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion)
- otp cohesion (codice fiscale- password cohesion - otp cohesion)
- smart card:
- TsCns
- CARTA RAFFAELLO
- Cns
- CIE

Gli utenti che sono già in possesso di uno degli strumenti di autenticazione sopra indicati possono utilizzarlo per accedere alla procedura e provvedere alla compilazione e trasmissione della domanda di contributo.

Gli utenti privi degli strumenti di autenticazione forte sopra indicati possono farne richiesta, limitatamente al "pin cohesion", presso lo sportello "Cittadinanza digitale" della Regione Marche Palazzo Raffaello - Via G. da Fabriano Ancona - tel 071 8066800 (int. 3).

La domanda on line (secondo il modello allegato B che sarà approvato con successivo atto), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno festivo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale successivo. Farà fede la data assegnata dalla procedura a seguito di invio della domanda.

Alla domanda, trasmessa secondo la modalità sopra indicata, dovrà essere allegata la documentazione di cui ai modelli che saranno approvati con successivo atto (allegati B1, B2, B3, B4.1-2) e resi disponibili all'interno della procedura. Tali allegati, compilati in ogni loro parte e scansionati in formato PDF, dovranno essere caricati nella procedura secondo le istruzioni contenute nella stessa.

Alla domanda dovrà essere altresì allegato, mediante scansione in formato PDF e caricamento nella procedura, lo specifico atto amministrativo dell'ente capofila previsto dall'art. 11.

---

### Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda

---

La **domanda** di cofinanziamento, predisposta ed inviata secondo le indicazioni di cui all'art. 10, dovrà pervenire, **a pena di inammissibilità** della stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- formulario di progetto (comprese le schede di adesione di ciascun partner) - Allegato B1;
- cronogramma di progetto - Allegato B2;
- struttura del partenariato - Allegato B3;
- budget di progetto - Allegati B4.1 e B4.2.

L'ente capofila dovrà allegare anche uno specifico atto amministrativo che dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'indicazione degli altri enti locali che hanno aderito al raggruppamento al fine della partecipazione al presente bando regionale;
- l'approvazione del progetto da presentare alla Regione con richiesta di cofinanziamento;
- l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento del progetto, precisando la percentuale (minimo 30%) nonché la natura delle stesse (risorse finanziarie o costi figurativi).

**Non è consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all'invio della domanda.**

---

#### **Art. 12 Termini di realizzazione degli interventi**

I progetti dovranno essere **attivati entro due mesi** dalla data di comunicazione (via PEC) del decreto recante la graduatoria dei progetti e della concessione del relativo contributo.

Entro tale termine dovrà essere inviata alla Regione Marche **comunicazione di avvio attività** sulla base della modulistica che sarà resa disponibile. Con tale lettera il soggetto capofila potrà altresì richiedere l'erogazione dell'anticipo come previsto dall'art. 17.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **nei 10 mesi successivi alla data di avvio di attività** comunicata alla Regione Marche dal soggetto capofila, salvo proroghe autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19.3 del presente bando.

A conclusione del progetto secondo i termini sopra indicati, i soggetti beneficiari dovranno comunicare l'avvenuta realizzazione dello stesso e, entro i **due mesi** successivi, presentare la rendicontazione finale in base alle indicazioni contenute all'art. 17 (Modalità di erogazione del contributo).

---

#### **Art. 13 Cause di inammissibilità**

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le **domande**:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati di cui all'art. 4 o non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- che non rispettano le condizioni di cui all'art. 5 (limite di partecipazione in qualità di capofila e partner);
- inviate oltre i termini previsti dal presente bando;
- inviate con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 10;
- redatte su modulistica diversa da quella che sarà approvata con successivo atto;
- inviate non complete degli allegati richiesti dall'art.11.

Saranno altresì considerate **inammissibili** le domande concernenti progetti mancanti di uno dei requisiti di cui all' art. 6 del presente bando.



---

### **Art. 14 Istruttoria e valutazione dei progetti**

---

Le domande di cofinanziamento dei progetti che perverranno secondo quanto indicato dall'art. 10, saranno istruite dalla struttura regionale competente che verificherà la rispondenza dei requisiti formali di ammissibilità, tenuto conto della documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati. E' esclusa la possibilità di integrazioni.

La competente struttura regionale, con decreto dirigenziale, provvederà alla costituzione di una apposita Commissione tecnica che effettuerà la valutazione dei progetti presentati e giudicati ammissibili, tenendo conto degli elementi previsti nei criteri di valutazione e priorità di cui all' allegato A1.

---

### **Art. 15 Approvazione graduatorie e concessione contributi**

---

Sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art.14, verrà predisposta la graduatoria dei progetti presentati e giudicati ammissibili.

Nell'ambito della suddetta graduatoria potranno essere ammessi a contributo regionale, nel limite delle risorse stanziare, i progetti che avranno conseguito il **punteggio minimo di 36**.

Nel caso che i suddetti criteri diano atto a situazioni di pari merito, prevale il progetto che acquisisce il maggior punteggio rispetto al criterio "qualità del progetto".

Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo, nel limite delle risorse disponibili, nonché delle eventuali esclusioni, sarà adottato entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile.

Tale atto sarà pubblicato sul sito [www.giovani.marche.it](http://www.giovani.marche.it). La predetta pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti proponenti la domanda. L'atto sarà altresì comunicato (tramite PEC) ai soggetti ammessi a finanziamento.

---

### **Art. 16 Utilizzo della graduatoria**

---

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del progetto "lettera a: aggregazione" - con ulteriori risorse finanziarie derivanti da riprogrammazioni del Fondo nazionale politiche giovanili ovvero da altre fonti di finanziamento.

Saranno altresì utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce o minor spesa dei progetti finanziati.

Ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove le risorse rese disponibili e/o le economie non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta la rimodulazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione delle risorse. In caso di non accettazione di rimodulazione da parte del soggetto interessato, si procederà allo scorrimento ulteriore con il/i soggetto/i di seguito collocato/i.

Nel caso di economie per risorse non assegnate, la Giunta regionale si riserva la facoltà di indire una seconda edizione del presente bando oppure destinare le risorse a favore di un altro intervento, previo assenso da richiedersi al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

---

### Art. 17 Modalità di erogazione del contributo

---

Il contributo regionale potrà essere liquidato, al beneficiario, secondo la modalità scelta fra le due di seguito indicate:

➤ **in due quote**, come di seguito specificato, e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) **60%** del contributo **a titolo di anticipo** in seguito ad apposita istanza recante la comunicazione di inizio delle attività da parte del soggetto capofila.

La comunicazione di **avvio attività e richiesta dell'anticipo**, redatta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile, dovrà essere inoltrata **entro il termine di due mesi** dalla data di trasmissione del decreto recante la graduatoria e la concessione del relativo contributo e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto capofila;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

b) **40%** del contributo **a titolo di saldo** a seguito di presentazione, da parte del soggetto capofila, della rendicontazione finale del progetto. La domanda di liquidazione del saldo e tutti gli allegati, redatti sulla base della modulistica che sarà resa disponibile dalla struttura regionale competente, dovrà essere inoltrata **entro due mesi** dalla data di termine per la realizzazione del progetto e comprendere la seguente documentazione:

- relazione conclusiva del progetto;
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello stesso;
- copie degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto capofila o agli enti locali partner;
- autocertificazione relativa all'eventuale cofinanziamento coperto attraverso costi figurativi previsti dall'art. 7 (Risorse finanziarie e criteri di finanziamento);
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto capofila;
- copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, cine-video, ecc.) e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l'iniziativa (cataloghi, CD-ROM, ecc.).

➤ **in un'unica soluzione** dietro presentazione di tutta la documentazione indicata ai precedenti punti a) e b).

Nei successivi 60 gg. dalla ricezione della domanda di liquidazione dell'anticipo e di quella concernente la richiesta del saldo, come sopra specificato, la PF Sport e Politiche giovanili provvederà alla liquidazione del contributo, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile.

Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il suddetto termine si intende sospeso.

---

### Art. 18 Obblighi del beneficiario del finanziamento

---

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, dovranno:

- impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione delle azioni e delle attività proposte e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;

- garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali ed impegnarsi a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto;
- fornire ulteriore documentazione integrativa, eventualmente richiesta dalla Regione Marche, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- presentare la rendicontazione finale del progetto entro il termine di due mesi dalla data prevista per la conclusione del progetto;
- apporre i loghi che la Regione Marche indicherà, nei materiali promozionali prodotti, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell'ambito del progetto;
- trasmettere alla Regione Marche una copia del materiale promozionale prodotto.

## **Art. 19 Varianti al progetto**

---

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario ammesso a contributo, fatte salve le variazioni sotto indicate:

### **19.1 Variazioni del progetto**

Qualora si dovessero manifestare motivate e documentate necessità di variazione al progetto, queste debbono essere rappresentate, da parte del soggetto capofila, alla Regione Marche **prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto**. La richiesta deve essere presentata alla struttura regionale Sport e Politiche giovanili allegando una relazione sottoscritta, corredata dal nuovo preventivo di spesa e dalle modifiche previste.

La struttura competente esamina la proposta di variazione accertando:

- che i beni e/o servizi e/o prestazioni che il richiedente intende sostituire possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli presentati nella domanda di cofinanziamento;
- che persistano le condizioni che consentono il conseguimento degli obiettivi originariamente previsti;
- che le modifiche da apportare non comportino una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore del 10% al punteggio inizialmente attribuito.

La struttura regionale valuterà le richieste di variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità dandone comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento.

### **19.2 Variazioni della spesa**

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti. Se la riduzione dovesse essere superiore al 20% del costo del progetto ammesso, **il contributo sarà revocato**.

Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

### **19.3 Variazioni dei termini di realizzazione**

Qualora si dovesse rilevare l'esigenza di prorogare i termini per la conclusione del progetto, il soggetto capofila può presentare istanza di proroga rispetto al termine finale stabilito per la realizzazione dell'intervento fino ad un **massimo di 3 mesi**. Tale richiesta deve essere presentata alla struttura regionale Sport e Politiche giovanili e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni.

L'Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, di comunicare l'accoglimento della predetta istanza di proroga.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di mancata presentazione dell'istanza da parte del beneficiario, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni a completare il progetto e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito, fatto salvo quanto stabilito al punto 19.2 in merito alla riduzione ammissibile della spesa.

---

## Art. 20 Revoche

### 20.1 Cause di revoca

La struttura regionale Sport e Politiche giovanili disporrà la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l'atto di revoca);
- mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento, previsti nel presente bando, salvo proroghe (di cui all' articolo 19.3) debitamente giustificate e autorizzate dalla struttura regionale;
- parziale realizzazione dell'intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta inferiore all'80% di quella originariamente ammessa a contributo, in base a quanto stabilito dal presente bando all'articolo 19.2;
- scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio inizialmente attribuito del 10%, in base a quanto stabilito dall'articolo 19.1;
- mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la spesa, entro i termini previsti dal presente bando, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all'articolo 18 (1°, 2° e 3° capoverso), delle disposizioni previste nel presente bando;
- qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- progetto che persegue fini di lucro/commerciali.

Al fine di accertare l'effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controlli ispettivi.

In caso di revoca del contributo, disposta ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e dovranno restituire i contributi già liquidati, maggiorati degli interessi legali.

### 20.2 Procedura di revoca e recupero

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura regionale Sport e Politiche giovanili, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla P.F. Sport e Politiche giovanili scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante raccomandata A/R.

La suddetta struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, la struttura regionale adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Qualora invece, ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura dispone, con provvedimento motivato, la revoca e l'eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali e comunica il provvedimento stesso al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la P.F. Sport e Politiche giovanili, provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

---

#### **Art. 21 Attività di promozione del progetto**

Per le attività di promozione del progetto, i beneficiari dovranno preventivamente raccordarsi con la struttura regionale Sport e Politiche giovanili, che fornirà ogni informazione utile circa l'utilizzo dei loghi e delle indicazioni, da apporre su tutti i materiali promozionali, concernente il cofinanziamento regionale del progetto.

---

#### **Art. 22 Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando acconsentono, per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell'Amministrazione regionale, nonché del link al progetto ammesso a finanziamento.

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell'Amministrazione regionale.

---

#### **Art. 23 Monitoraggio, valutazione e controllo**

I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su richiesta della P.F. Sport e Politiche giovanili le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.

---

#### **Art. 24 Referente**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bonvini  
Servizio Politiche Sociali e Sport  
P.F. Sport e Politiche giovanili  
P.O. Interventi a favore dei giovani  
Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona

---

#### **Art. 25 Informazioni e quesiti**

Per informazioni relative al presente bando:  
Tel. 071 806.3216- 806.3599  
Fax 071 806.3215

Per quesiti relativi al presente bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo e-mail: [funzione.sportpolitichegiovanili@regione.marche.it](mailto:funzione.sportpolitichegiovanili@regione.marche.it)

---

#### **Allegati**

Allegato A1 - Criteri di valutazione

**ALLEGATO A1**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

<b>1) STRUTTURA DEL PARTENARIATO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punti</b>	
Costituzione del partenariato con riferimento al numero totale degli <u>enti locali</u> partecipanti	2 soggetti	0	Max 3 punti
	3 soggetti	1	
	4 soggetti	2	
	5 o più soggetti	3	
Partecipazione, nel partenariato (capofila e/o partner), di Unioni di Comuni, di Unioni Montane, di Ambiti Territoriali Sociali e di comuni oggetto di fusione (i punti si riferiscono a ciascun soggetto partecipante)	Unioni di Comuni e Unioni Montane	2	Max 5 punti
	Ambiti Territoriali Sociali	2	
	Comuni oggetto di fusione	3	
Partecipazione, nel partenariato (partner), di componenti giovanili del territorio e altri soggetti (i punti si riferiscono a ciascun soggetto partecipante)	associazioni giovanili iscritte elenco regionale	3	Max 6 punti
	associazioni ed organismi formati da giovani	1	
	organismi ed altri soggetti con attività a favore dei giovani	1	
Congruenza del ruolo e del coinvolgimento, dei singoli partner, nella realizzazione delle attività di progetto (il punteggio sarà stabilito sulla base della descrizione riportata nel formulario di progetto)	poco congruente	1	Max 3 punti
	sufficientemente congruente	2	
	pienamente congruente	3	
Competenza tecnica del proponente e dei partner nei settori interessati dalla proposta progettuale (il punteggio sarà stabilito sulla base dei curricula nei settori specifici di riferimento).	poco competente	1	Max 4 punti
	abbastanza competente	da 2 a 3	
	molto competente	4	
Progetti in corso di realizzazione dal proponente cofinanziati dalla Regione Marche	due o più progetti	0	Max 2 punti
	un progetto	1	
	nessun progetto	2	
<b>Punteggio massimo</b>			<b>23</b>
<b>2) COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punti</b>	
Quota di contributo <u>esclusivamente finanziario</u> superiore al contributo minimo del 15%	15%	0	Max 3 punti
	dal 16% al 25%	1	
	dal 26% al 35%	2	
	oltre il 36%	3	
<b>Punteggio massimo</b>			<b>3</b>
<b>3) QUALITÀ DEL PROGETTO</b>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punti</b>	
Chiarezza nell'individuazione dell'obiettivo del progetto e sua congruità con gli obiettivi del bando	poco chiaro	da 0 a 2	Max 8 punti
	abbastanza chiaro ma poco congruente	da 3 a 4	
	chiaro e abbastanza congruente	da 5 a 6	
	chiaro e congruente	da 7 a 8	
Coerenza interna delle azioni e delle attività previste rispetto agli obiettivi del progetto e del bando	non o poco coerenti	da 0 a 2	Max 10 punti
	sufficientemente coerenti	da 3 a 5	
	abbastanza coerenti	da 6 a 8	
	pienamente coerenti	da 9 a 10	

Chiarezza e completezza nella descrizione del progetto e delle azioni che lo compongono	poco chiaro e completo	da 0 a 1	Max 6 punti
	sufficientemente chiaro e completo	da 2 a 3	
	abbastanza chiaro e completo	da 4 a 5	
	chiaro e completo	6	
Definizione delle azioni di monitoraggio e di valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi del progetto	non prevista/insufficiente	0	Max 2 punti
	Sufficiente	1	
	Buona	2	
Sostenibilità dei risultati attesi del progetto (es. continuazione delle attività anche dopo la conclusione; recepimento dei risultati da parte del tessuto locale e impatto sulle policy territoriali)	poca sostenibilità	1	Max 3 punti
	sufficiente sostenibilità	2	
	buona sostenibilità	3	
Congruenza fra le attività proposte e i costi descritti	poco congruente	1	Max 3 punti
	sufficientemente congruente	2	
	pienamente congruente	3	
Definizione del piano di comunicazione e suo livello qualitativo	non indicato/insufficiente	0	Max 2 punti
	Sufficiente	1	
	Buono	2	
Punteggio massimo			<b>34</b>
<b>Punteggio massimo assegnabile al progetto (totale di 1+2+3)</b>			<b>60</b>

### CRITERI DI PRIORITÀ

A parità di punteggio conseguito in graduatoria da due o più progetti, viene concessa priorità a quello che acquisisce il maggior punteggio nel criterio di valutazione: QUALITÀ DEL PROGETTO

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo assegnabile
1. STRUTTURA DEL PARTENARIATO	23
2. COFINANZIAMENTO SOGGETTI PROPONENTI	3
3. QUALITÀ DEL PROGETTO	34
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>
Non potranno essere ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungono la soglia minima di punteggio di <b>36</b>	

Per l'attribuzione dei punteggi è obbligatorio inserire nel formulario di progetto ciascuna delle informazioni richieste; in caso di informazioni mancanti e/o incomplete non si procederà all'attribuzione del punteggio.